

## REGOLAMENTO DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE

## INDICE

Art. 1	<b>Tipologia del commercio fiere e fiere straordinarie</b>	Pag.
Art. 2	Istituzione e localizzazione della fiera	Pag.
Art. 3	Giornate e orari di svolgimento	Pag.
Art. 4	Posteggio: miglioria – concessione – scambio – ampliamento per accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori	Pag.
Art. 5	Trasferimento – reintestazione – volturazione	Pag.
Art. 6	Revoca dell'autorizzazione e concessione posteggio	Pag.
Art. 7	Registro della fiera e fiere straordinarie: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti	Pag.
Art. 8	Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento	Pag.
Art. 9	Assenze – assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e non concessionari	Pag.
Art. 10	Assegnazione secondo posteggio	Pag.
Art. 11	Posteggi riservati a produttori agricoli	Pag.
Art. 12	Circolazione stradale	Pag.
Art. 13	Sistemazione delle attrezzature di vendita	Pag.
Art. 14	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	Pag.
Art. 15	Norme igienico-sanitarie e di sicurezza	Pag.
Art. 16	Sanzioni	Pag.
Art. 17	<b>Comitato consultivo</b>	<b>Pag.</b>

## ART. 1

### TIPOLOGIA DEL COMMERCIO FIERE E FIERE STRAORDINARIE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 12/99, le modalità di svolgimento della Fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale, nonché lo svolgimento delle Fiere Straordinarie. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. n. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;
3. Le Fiere sono così classificate:
  - ordinaria, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
    - per settori merceologici;
    - per specializzazioni merceologiche;
    - per settori e per specializzazioni merceologiche;
  - fiere straordinarie, quando si ripetono consecutivamente per più di due anni; in tale caso potranno essere definite ordinarie con apposita delibera del Consiglio Comunale.
4. Agli effetti di cui al precedente comma 1° si intendono:  
per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;  
per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

## ART. 2

### ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA

1. L'istituzione delle Fiere avviene con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati:
  - l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche individuata nelle planimetrie allegate alla deliberazione consiliare di istituzione delle fiere;
  - la suddivisione nelle tipologie di settore:
    - alimentare
    - extralimentare
    - merceologie esclusive
    - prodotti agricoli
  - il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli e di quelli temporanei riservati ad operatori comunitari;
  - il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione.
2. I posteggi riservati al settore alimentare, in tutti casi possibili, sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
3. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni di categoria, l'area della fiera e sagra, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area, individuata con apposito atto deliberativo.

**ART. 3**  
**GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. La Fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e nella deliberazione consiliare di istituzione di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/00). In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare gli orari.
3. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di fiere straordinarie, dandone comunicazione alla Regione Emilia Romagna almeno 90 giorni prima. Le fiere o sagre straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno fiere a tutti gli effetti.

**ART. 4**  
**POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI**

1. **I casi di miglioria** sono regolati come di seguito indicato:
  - a. gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo, dal 1° al 31 maggio e dal 1° al 30 novembre di ogni anno, nel caso vi siano posteggi liberi e rispettando la merceologia vista;
  - b. le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;
  - c. le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
  - d. in fase di prima attuazione del presente Regolamento, le migliorie si effettueranno solo dopo la seconda pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R. Regione Emilia Romagna;
  - e. nelle fiere suddivise in settori, le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico di appartenenza;
  - f. gli spostamenti per migliorie non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
2. **La concessione del posteggio** è regolata come di seguito indicato:
  - a. il Comune, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale, per la pubblicazione sul B.U.R. Regione Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia.
  - b. la domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione, con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere in bollo e conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio e opportunamente pubblicizzato. La domanda deve essere indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R. Regione Emilia Romagna; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Farà fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo, se la domanda è consegnata direttamente all'Ufficio competente.
  - c. Per i non titolari di posteggio la domanda di partecipazione alla fiera, in bollo, dovrà essere consegnata direttamente o trasmessa almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera. Farà fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo, se la domanda è consegnata direttamente all'Ufficio competente.

- d. l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda e avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
  - e. Maggior numero di presenze maturate nella fiera, riferibili a un'unica autorizzazione;
  - f. In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7, lettere a) e c) della deliberazione G.R. del 26 luglio 1999, n. 1368);
  - g. Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati agli operatori che presenteranno domanda successivamente, applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti;
  - h. Analogamente avverrà nel caso di incremento dei posti previsti.
  - i. le presenze maturate nella fiera, che permettono di ottenere la concessione di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
  - j. sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28, comma 1, lett. A) del D.Lgs.114/98) e l'anzianità di azienda, riscontrabile dalla data di riferimento della concessione, e le presenze precedentemente maturate;
  - k. la concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata( punto 5, comma a della deliberazione G.R. del 26 luglio 1999, n. 1368); non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;
  - l. la concessione di posteggio è assoggettata al pagamento dei canoni di occupazione previsti dalla normativa vigente.
4. **La concessione del posteggio per fiere straordinarie** è regolata come di seguito indicato:
- a. la domanda, in bollo, dovrà essere consegnata direttamente o inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria. Farà fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo, se la domanda è consegnata direttamente all'Ufficio competente.
  - b. l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera e avverrà con gli stessi criteri fissati al comma 2, lett. d), del presente articolo.
  - c. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, sempre che le medesime siano definitivamente istituite come fiere ordinarie.
5. **Lo scambio del posteggio** è regolato come di seguito indicato:
- a. Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2, lett. a), della deliberazione G.R. del 26 luglio 1999, n. 1368);
  - b. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio;
  - c. Gli scambi non sono ammessi per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
6. **L'ampliamento del posteggio** è regolato come di seguito indicato:
- l'ampliamento dei posteggi può avvenire:**
- a) attraverso l'acquisizione del posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri di cui al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta regionale n. 1368/99, sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente considerata;
  - b) per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area della Fiera o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi, nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 mq. previsto dai criteri di cui alla lettera a) precedente;

c) nella fattispecie di cui alla precedente lettera b) l'ampliamento del posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari;

d) l'acquisizione da parte di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato, il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 1999;
- acquisizione, da parte del soggetto di cui al precedente capoverso, del, ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
- rinuncia, a favore del Comune, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati;

e) Resta inteso:

- che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltre che il limite di cui al punto 2 lett. h) della citata delibera regionale, la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;
- che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso;

f) E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino 80 mq. su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano la condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area delle fiera complessivamente determinata.

## ART. 5

### TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99, comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione e il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda;
3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente;
4. Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente;
5. Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune;

## ART. 6

### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata:
  - a. nel caso in cui l'operatore non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
  - b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere la domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
  - c. nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
  - d. nel caso in cui l'operatore rinunci all'autorizzazione. Il Comune emetterà apposito provvedimento di presa d'atto.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune attraverso l'ampliamento del percorso fieristico.
3. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la marcata presenza alla fiera per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
4. La cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze, che non ne abbiano titolo, comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

## ART. 7

### REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a. La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita;
  - b. L'elenco dei posteggi con indicati i dati riferiti alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
  - c. Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base a:
    - maggiore anzianità dell'attività nella fiera, determinata dalla data di concessione del posteggio, proprio o dei dante causa, e, a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate;
    - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa, opportunamente autocertificata;
    - Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
      - maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
      - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa, opportunamente autocertificata.
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale, per il servizio di vigilanza, e presso il Servizio Attività Produttive.

**ART. 8**  
**RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO**  
**DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO**

- 1) In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali dei posteggi della fiera o spostamento totale dell'area, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 7 del presente Regolamento e nell'ambito del settore merceologico.

**ART. 9**  
**ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE**  
**NON OCCUPATI E NON CONCESSIONATI**

1) Assenze

Le assenze sono regolate come di seguito:

- a. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di attività della fiera e fiera straordinaria, non possono accedere alle operazioni fieristiche della giornata e saranno considerati assenti per tutta la durata della fiera o fiera straordinaria, salvo motivato preavviso.
- b. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:
  - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;
  - Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;

2) Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avviene come di seguito indicato:

- a. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" (a posto fisso) o "B" (in forma itinerante), di cui al D.Lgs. 114/98, presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
- b. Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico e all'ordine occupato nell'apposita graduatoria;
- c. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

3) Posteggi non ancora assegnati

I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:

- a. per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
- b. per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.

4. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 3, le modalità dei criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune.
5. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

6. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
7. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato.
8. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, purché presente.

#### **ART.10 ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO**

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli Operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 9.
3. Agli effetti di cui al comma 2 e in relazione alle disposizioni di cui al punto 4), lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

#### **ART. 11 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per fiere straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata, ai sensi dell'art. 2., comma 4, della L.R. n. 12/99, sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. n. 56/63 o dall'art. 19 della L. n. 241/90, comprovata con autocertificazione.
3. A eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6, comma 8 della L.R. n. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al precedente comma 4 o con autocertificazione.
6. Per quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.



**ART. 12**  
**CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera e alle fiere straordinarie.
2. Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area della fiera o fiera straordinaria. Tale forma di commercio si può svolgere, nel rispetto dell'art. 3 della L.R. n. 12/99, se in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

**ART. 13**  
**SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli automarket o altri automezzi, le attrezzature (compresi i generatori) e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso. In ogni caso non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi, impedendo l'accesso agli stessi.

**ART. 14**  
**MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 16, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche a ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera o fiera straordinaria più di due posteggi.
3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore, e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate a una altezza non inferiore a mt. 2,00. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto, a eccezione di audiovisivi o battitori, purché non arrechino disturbo agli altri operatori.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.
11. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello recante l'indicazione "MERCE USATA".
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

#### **ART. 15**

#### **NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg.6 ,00, omologato e regolarmente revisionato.
5. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria così come previsto dall'art. 8 dell'ordinanza del Ministero della Sanità del 02.03.2000.

#### **ART. 16**

#### **SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato ovvero non sono sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di EURO 51,64 a un massimo di EURO 516,45.
2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, è parimenti punito con una sanzione da un minimo di EURO 51,64 a un massimo di EURO 516,45 chi:
  - occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
  - eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
  - pone in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.

3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 689/81 sono gli addetti del Servizio di Polizia Municipale del Comune nel quale hanno avuto luogo.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui agli artt.6 e 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
5. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria), e comunque in ogni caso in cui altre disposizioni normative lo rendano conseguente, il Dirigente competente al rilascio del titolo autorizzatorio può disporre, salvo che non sia obbligatorio, la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad una edizione della fiera.

#### **ART. 17**

#### **COMITATO CONSULTIVO**

- 1) Per ogni fiera, sagra o fiera straordinaria può essere costituito un Comitato consultivo composto da:
  - Due rappresentanti dei concessionari della fiera, di cui uno del settore alimentare eletti a scrutinio segreto dagli stessi concessionari;
  - Due rappresentanti indicati dalle Associazioni degli operatori;
- 2) Il Comitato ha il compito di:
  - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi della fiera, sagra o fiera straordinaria;
  - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento della fiera, sagra o fiera straordinaria.

